

Ordinanza
su un progetto pilota per il finanziamento di misure in fa-
vore dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese
(Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finanziari LPar)

del ... (versione provvisoria)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 24 marzo 1995¹ sulla parità dei sessi (LPar),
ordina:

Art. 1 Scopo

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) realizza un progetto pilota per verificare l'efficacia di un sostegno finanziario accordato alle imprese che adottano misure interne in favore dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale (programmi).

Art. 2 Inoltro delle domande

Le imprese interessate a partecipare al progetto pilota inoltrano la loro domanda all'UFU entro il termine fissato. Alla domanda allegano una descrizione dettagliata del programma.

Art. 3 Condizioni

¹ Il programma deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 14 capoverso 2 LPar.

² La Confederazione può accordare in particolare aiuti finanziari per programmi che:

- a. producono effetti concreti e sul lungo periodo nell'impresa;
- b. possono servire da modello per altre imprese; e
- c. hanno potenziali effetti moltiplicatori all'interno e all'esterno dell'impresa.

Art. 4 Direttive

L'UFU emana direttive per l'inoltro delle domande e mette a disposizione i relativi moduli.

Art. 5 Finanze

¹ La Confederazione può partecipare ai costi di determinati programmi scelti entro i limiti dei crediti stanziati.

RS ...

¹ RS 151.1

² L'aiuto finanziario della Confederazione presuppone prestazioni proprie dei richiedenti. Le prestazioni proprie devono ammontare almeno al 50 per cento dei costi.

³ Se gli aiuti richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana un ordine di priorità.

Art. 6 Esame delle domande

¹ L'UFU esamina le domande. Può richiedere il parere di esperti esterni.

² Può vincolare la concessione degli aiuti finanziari a condizioni e obblighi, in particolare per evitare un'eventuale distorsione della concorrenza.

Art. 7 Decisione

La decisione circa la concessione degli aiuti finanziari è presa:

- a. dall'UFU per gli aiuti finanziari fino a 200 000 franchi;
- b. dal DFI per gli aiuti finanziari superiori a 200 000 franchi.

Art. 8 Realizzazione dei programmi

¹ Le imprese sono responsabili della realizzazione dei programmi.

² L'UFU supervisiona la realizzazione dei programmi. Le imprese informano regolarmente l'UFU sull'andamento del loro programma e gli inviano un rapporto conclusivo entro tre mesi dalla sua conclusione.

Art. 9 Valutazione

L'UFU effettua una valutazione qualitativa degli effetti degli aiuti finanziari accordati alle imprese. Può affidare questo incarico a esperti esterni.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova